Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 aprile 2021
(OR. en)

7556/21

EF 122
ECOFIN 312
DELACT 63
DRS 11

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 marzo 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 1794 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 26.3.2021 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 1794 final.

All.: C(2021) 1794 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.3.2021
C(2021) 1794 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 26.3.2021

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 45 quater, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE (di seguito "la direttiva" o "BRRD") conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa presentazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione da parte dell'Autorità bancaria europea (ABE) e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, atti delegati che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata ai fini della determinazione dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 3, della BRRD.

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'ABE, entro tre mesi dal ricevimento dei progetti di norme tecniche di regolamentazione la Commissione decide se approvarli. Se necessario per tutelare gli interessi dell'Unione, la Commissione può anche approvare i progetti di norme tecniche di regolamentazione solo in parte o con modifiche, nel rispetto della procedura specifica di cui ai predetti articoli.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha effettuato una consultazione pubblica sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione in conformità dell'articolo 45 quater, paragrafo 4, della direttiva. Il documento di consultazione è stato pubblicato sul sito internet dell'ABE il 24 luglio 2020 e la consultazione si è conclusa il 24 ottobre 2020. L'ABE ha inoltre invitato il gruppo delle parti interessate nel settore bancario, istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, a fornire consulenza in merito. Unitamente al progetto di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE ha fornito una spiegazione del modo in cui l'esito di tali consultazioni è stato preso in considerazione nell'elaborazione del progetto definitivo di norme tecniche presentato alla Commissione.

Insieme al progetto di norme tecniche di regolamentazione e in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE ha presentato una valutazione d'impatto, comprendente l'analisi dei costi e dei benefici, relativa al suddetto progetto presentato alla Commissione. Detta analisi è disponibile all'indirizzo link.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Le disposizioni del presente atto delegato specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata ai fini della determinazione dei requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 4, della BRRD.

L'articolo 1 delle norme tecniche di regolamentazione stabilisce i parametri in base ai quali dovrebbero essere stimati il requisito di fondi propri aggiuntivi e la relativa metodologia.

L'articolo 2 delle norme tecniche di regolamentazione stabilisce la metodologia per adeguare la stima dei requisiti di fondi propri aggiuntivi.

L'articolo 3 delle norme tecniche di regolamentazione stabilisce la metodologia per la stima del requisito combinato di riserva di capitale.

L'articolo 4 delle norme tecniche di regolamentazione fissa la data di entrata in vigore e di applicazione delle pertinenti disposizioni.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 26.3.2021

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio[1], in particolare l'articolo 45 quater, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[2] e il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, primo comma, punto 6, della medesima direttiva sono fattori di input per calcolare l'importo delle perdite da assorbire e l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE. Detti requisiti devono essere utilizzati dalle autorità di risoluzione per fissare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della medesima direttiva.

(2) A norma dell'articolo 45 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, le entità soggette a risoluzione devono rispettare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione. Il gruppo soggetto a risoluzione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, della direttiva 2014/59/UE, non sempre coincide con il gruppo quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26, della medesima direttiva, in particolare quando detto gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione. A norma dell'articolo 11 del

[1] GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

[2] Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

regolamento (UE) n. 575/2013[3], il requisito di fondi propri aggiuntivi e il requisito combinato di riserva di capitale si applicano all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata. Detti requisiti, tuttavia, potrebbero non applicarsi all'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, in quanto il gruppo soggetto a risoluzione potrebbe non coincidere con il gruppo nella sua interezza. È pertanto necessario specificare una metodologia per stimare detti requisiti in tale situazione.

(3) Il fatto che l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione rappresenti la quasi totalità dell'importo dell'esposizione al rischio del gruppo è indice del fatto che i rischi o gli elementi di rischio presenti nel gruppo soggetto a risoluzione non differiscono sostanzialmente da quelli presenti nel gruppo. In tal caso, l'autorità di risoluzione dovrebbe utilizzare il requisito di fondi propri aggiuntivi applicabile all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata come stima del requisito di fondi propri aggiuntivi per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili che si applica all'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

(4) Analogamente, il fatto che l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione possa essere attribuito quasi interamente a un'entità di detto gruppo soggetto a risoluzione è indice del fatto che i rischi o gli elementi di rischio presenti nel gruppo soggetto a risoluzione non differiscono sostanzialmente da quelli presenti nella predetta entità del gruppo soggetto a risoluzione. Di conseguenza, se l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione non differisce in misura significativa da quello dell'entità di maggiori dimensioni del gruppo soggetto a risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe utilizzare il requisito di fondi propri aggiuntivi di detta entità di maggiori dimensioni come stima del requisito di fondi propri aggiuntivi nel determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per l'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

(5) Se il gruppo soggetto a risoluzione è più complesso e le sue specificità non possono essere pienamente comprese basandosi sul requisito di fondi propri aggiuntivi applicabile all'ente impresa madre nell'Unione a livello del gruppo su base consolidata o all'entità più grande del gruppo soggetto a risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero utilizzare stime diverse per il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Se il requisito di fondi propri aggiuntivi che si applica all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata è superiore al requisito di fondi propri aggiuntivi di ciascuna entità del gruppo soggetto a risoluzione, il requisito di fondi propri aggiuntivi che si applica all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata dovrebbe servire da base per stimare il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. In tal caso, le autorità di risoluzione dovrebbero, sulla base delle informazioni fornite dall'autorità competente, cercare di adeguare detta stima per riflettere i rischi specifici del gruppo soggetto a risoluzione rispetto ai rischi dell'ente impresa madre nell'Unione a livello del gruppo su base consolidata. Tale adeguamento dovrebbe tenere conto del fatto che alcuni rischi del gruppo soggetto a risoluzione potrebbero non essere presenti in altre entità del gruppo non facenti parte

[3] Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

del gruppo soggetto a risoluzione o che alcuni rischi presenti in tali entità del gruppo non sono presenti nel gruppo soggetto a risoluzione stesso.

(6) Il fatto che uno o più requisiti individuali all'interno del gruppo soggetto a risoluzione siano più elevati del requisito di fondi propri aggiuntivi applicabile all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata è indice di rischi idiosincratici o di elementi di rischio all'interno del gruppo soggetto a risoluzione. Tali rischi idiosincratici o elementi di rischio possono essere meno importanti se considerati a livello dell'intero gruppo su base consolidata, ad esempio perché possono essere compensati da fattori di rischio compensativi esterni al gruppo soggetto a risoluzione. Pertanto, ogniqualvolta si verifichi tale circostanza, per stimare il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, l'autorità di risoluzione dovrebbe confrontare la stima basata sull'adeguamento del requisito di fondi propri aggiuntivi applicabile all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata con la stima basata sulla media ponderata dei requisiti di fondi propri aggiuntivi di tutte le entità del gruppo soggetto a risoluzione. L'autorità di risoluzione dovrebbe utilizzare la stima che presenta il requisito più elevato come input per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per l'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

(7) Per stimare il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata per gruppi più complessi, le autorità di risoluzione dovrebbero, ove possibile, sulla base delle informazioni fornite dall'autorità competente, adeguare il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata per tenere conto del fatto che alcuni rischi o elementi di rischio coperti dal requisito di fondi propri aggiuntivi non sono pertinenti per il gruppo soggetto a risoluzione in questione, ad esempio a causa della loro natura o della loro ubicazione geografica. Ove possibile, le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre, sulla base delle informazioni fornite dall'autorità competente, adeguare detto requisito per tenere conto del fatto che alcuni rischi o elementi di rischio del gruppo soggetto a risoluzione che non si riflettono pienamente in detto requisito o che sono compensati internamente sono comunque pertinenti per il gruppo soggetto a risoluzione. Tutti gli adeguamenti dovrebbero basarsi sulle informazioni fornite dalle autorità competenti pertinenti, se disponibili, in quanto tali autorità sono responsabili della stima su base continuativa dei rischi ai quali sono esposte le entità del gruppo. Quando gli adeguamenti non sono possibili, l'autorità di risoluzione dovrebbe utilizzare il requisito di fondi propri aggiuntivi non adeguato applicabile all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata per stimare il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

(8) Il coefficiente della riserva di conservazione del capitale non varia da un ente all'altro. Detto coefficiente dovrebbe pertanto essere utilizzato come stima della riserva di conservazione del capitale dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

(9) Al fine di rispecchiare la prevista struttura del gruppo dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta, i requisiti di riserva di capitale miranti ad affrontare il rischio sistemico, vale a dire la riserva degli enti a rilevanza sistemica globale, la riserva degli altri enti a rilevanza sistemica e la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, dovrebbero essere considerati automaticamente identici ai requisiti stabiliti per l'entità

che più si avvicina al gruppo soggetto a risoluzione in termini di importo complessivo dell'esposizione al rischio.

(10) A norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii), della direttiva 2014/59/UE, l'importo di ricapitalizzazione è l'importo che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità, tra l'altro, al requisito di fondi propri aggiuntivi del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta. A norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 3, settimo comma, della direttiva 2014/59/UE, l'importo necessario per garantire che, in seguito alla risoluzione, l'entità soggetta a risoluzione sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione meno la riserva di capitale anticiclica. L'importo di ricapitalizzazione, compreso l'importo necessario a sostenere la fiducia del mercato, rientra nel requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e può essere adeguato al ribasso o al rialzo a norma dell'articolo 45 quater, paragrafi 3 e 7, della direttiva 2014/59/UE per tenere conto delle modifiche apportate al gruppo soggetto a risoluzione dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione. Di conseguenza, dovrebbero essere stimati solo il requisito di fondi propri aggiuntivi e il requisito combinato di riserva di capitale applicati all'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata utilizzati per calibrare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. La stima non dovrebbe tuttavia pregiudicare eventuali adeguamenti dell'importo di ricapitalizzazione, compreso l'importo necessario per sostenere la fiducia del mercato, al momento di fissare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma della direttiva 2014/59/UE.

(11) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(12) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Stima del requisito di fondi propri aggiuntivi

1. Se l'entità soggetta a risoluzione non è stata assoggettata al requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, le autorità di risoluzione stimano tale requisito conformemente ai paragrafi da 2 a 7 per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

[4] Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Se l'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata differisce per una percentuale pari o inferiore al 5 % dall'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata, le autorità di risoluzione utilizzano il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata come stima di detto requisito per determinare il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

3. Come stima del requisito di fondi propri aggiuntivi dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata le autorità di risoluzione utilizzano il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'entità che rappresenta la quota maggiore dell'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione, se si applicano tutte le seguenti circostanze:

   (a) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata differisce di una percentuale superiore al 5 % dall'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente impresa madre nell'Unione a livello del gruppo su base consolidata;

   (b) l'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata è pari, o differisce per una percentuale inferiore al 5 %, all'importo complessivo individuale dell'esposizione al rischio dell'entità che rappresenta la quota maggiore dell'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione;

   (c) il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'entità che rappresenta la quota maggiore dell'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio del gruppo soggetto a risoluzione è superiore a zero.

4. Se i paragrafi 2 e 3 non si applicano e nessuna delle entità facenti parte del gruppo soggetto a risoluzione è soggetta a un requisito di fondi propri aggiuntivi più elevato rispetto al requisito di fondi propri aggiuntivi imposto all'ente impresa madre nell'Unione a livello del gruppo su base consolidata, come stima del requisito di fondi propri aggiuntivi dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata le autorità di risoluzione utilizzano il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata, fatti salvi gli adeguamenti di cui all'articolo 2.

5. Se i paragrafi 2 e 3 non si applicano e una o più entità facenti parte del gruppo soggetto a risoluzione sono soggette a un requisito di fondi propri aggiuntivi più elevato rispetto al requisito di fondi propri aggiuntivi imposto all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata, come stima del requisito di fondi propri aggiuntivi dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata le autorità di risoluzione utilizzano il più elevato tra i seguenti:

   (a) il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata, fatti salvi gli adeguamenti di cui all'articolo 2;

(b) la somma dei prodotti dei requisiti di fondi propri aggiuntivi delle entità del gruppo soggetto a risoluzione e dei rispettivi importi complessivi dell'esposizione al rischio individuali di dette entità divisa per la somma degli importi complessivi dell'esposizione al rischio individuali di dette entità.

6. Ai fini del paragrafo 5, lettera b), il requisito di fondi propri aggiuntivi dell'entità a cui non è stato imposto alcun requisito di fondi propri aggiuntivi su base individuale è pari a zero.

7. Ai fini del presente articolo, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale o consolidata, a seconda dei casi.

Articolo 2

Adeguamenti della stima del requisito di fondi propri aggiuntivi

1. Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 4, e paragrafo 5, lettera a), le autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni fornite dall'autorità competente pertinente, adeguano la propria stima del requisito di fondi propri aggiuntivi dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata nei seguenti casi:

(a) nel gruppo soggetto a risoluzione in questione non sono presenti alcuni dei rischi o degli elementi di rischio per la cui copertura l'autorità competente ha imposto all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata il requisito di fondi propri aggiuntivi a norma dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE;

(b) nel gruppo soggetto a risoluzione sono presenti alcuni rischi o elementi di rischio per la cui copertura l'autorità competente non ha imposto all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata alcun requisito di fondi propri aggiuntivi a norma dell'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE.

2. Gli adeguamenti di cui al paragrafo 1 non sono effettuati se l'autorità di risoluzione, dopo aver consultato l'autorità competente e tenuto conto delle informazioni da essa fornite, ha concluso che non esistono rischi significativi in relazione a entità o attività del gruppo che non fanno parte del gruppo soggetto a risoluzione.

Articolo 3

Metodologia per la stima del requisito combinato di riserva di capitale delle entità soggette a risoluzione

1. La stima del requisito combinato di riserva di capitale dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata è pari alla somma dei requisiti di riserva di capitale di cui all'articolo 129, paragrafo 1, all'articolo 131, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 133, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE, a seconda dei casi, stimati conformemente ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. Come stima del requisito di riserva di conservazione del capitale di cui all'articolo 129, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE per l'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata le autorità di risoluzione utilizzano il requisito di riserva di conservazione del capitale imposto all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata.

3. Se l'entità soggetta a risoluzione è anche l'impresa madre nell'Unione, come stima del requisito di riserva per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), di cui all'articolo 131, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE, per l'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata le autorità di risoluzione utilizzano il requisito di riserva per i G-SII imposto all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata.

4. Come stima del requisito di riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), di cui all'articolo 131, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE, le autorità di risoluzione utilizzano per l'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata il requisito di riserva per gli O-SII imposto all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata. Se il requisito di riserva per gli O-SII è stato fissato anche a un livello di consolidamento diverso da quello del gruppo, come stima di tale requisito le autorità di risoluzione utilizzano il requisito di riserva per gli O-SII fissato al livello di consolidamento che più si avvicina al gruppo soggetto a risoluzione in termini di importo complessivo dell'esposizione al rischio.

5. Come stima del requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico di cui all'articolo 133, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE per l'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata le autorità di risoluzione utilizzano il requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico imposto all'ente impresa madre nell'Unione a livello di gruppo su base consolidata. Se la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è stata fissata anche a un livello di consolidamento diverso da quello di gruppo, come stima di tale requisito le autorità di risoluzione utilizzano il requisito della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato al livello di consolidamento che più si avvicina al gruppo soggetto a risoluzione in termini di importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26.3.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN